Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 25 novembre 1924** **Numero 275**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1849.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1842.
Sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'areonautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di ruolo proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume, in servizio alla entrata in vigore del presente decreto, è assimilato a quello del Regno, ed è ascritto:

a) ai gruppi *A*, *B* e *C*, stabiliti con l'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto sia riconosciuto in possesso di requisiti equipollenti a quelli richiesti per gli impiegati del Regno, rispettivamente appartenenti ai detti gruppi ed abbia qualifiche corrispondenti a quelle proprie degli impiegati stessi;

b) al personale subalterno, di cui all'allegato IV al citato Regio decreto, in quanto abbia qualifiche che corrispondano a quelle dei personali indicati nelle tabelle contenute nell'allegato medesimo;

c) al personale dei sottufficiali, militari di truppa e graduati e agenti di custodia delle carceri, di cui all'allegato VI allo stesso decreto, in quanto trattisi di personale con attribuzioni analoghe, escluso quello appartenente ai corpi di polizia.

Art. 2.

Salvo quanto dispongono i successivi articoli 3 e 5, nei riguardi degli impiegati postali, telegrafici e telefonici e degli insegnanti, il personale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, ripartito in classi, secondo gli ordinamenti della cessata Amministrazione statale di Fiume, è assegnato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ai gradi sottoindicati delle carriere corrispondenti di cui all'allegato II al citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e cioè:

il personale della classe V , al grado 6°;
id. id. id. VI , id. 7°;
id. id. id. VII , id. 8°;
id. id. id. VIII, id. 9°;
id. id. id. IX , id. 10°;
id. id. id. X , id. 11°;
id. id. id. XI , id. 12°.

Qualora il consiglio d'amministrazione non esprima parere favorevole per l'assegnazione del grado indicato al precedente comma, l'assimilazione ha luogo al grado immediatamente inferiore.

Art. 3.

Gli impiegati dei servizi postali, telegrafici e telefonici, ripartiti secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume in cinque classi, dalla IV alla VIII, sono assegnati ai gradi seguenti:

gli impiegati delle classi IV, V e VI, al grado 9°;
gli impiegati della classe VII, al grado 10°;
gli impiegati della classe VIII, al grado 11°.

Il personale postale, telegrafico e telefonico ausiliario, è assimilato a quello postale, telegrafico e telefonico del Regno, appartenente al gruppo *C*, ed è assegnato: al grado 10°, se del gruppo I; al grado 11°, se del gruppo II; ed al grado 12°, se del gruppo III.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti per lo stesso personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica del Regno, tanto agli effetti dell'assegnazione ai gruppi *B* e *C*, quanto agli effetti degli scrutini per il conferimento di gradi superiori all'atto della prima applicazione del presente decreto, nei limiti di posti che saranno determinati ai sensi del primo comma dell'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829.

Art. 4.

Il personale di cui al precedente art. 2 è collocato nel grado ad esso attribuito, a norma dell'articolo medesimo, in base alla anzianità conseguita nella classe cui appartiene, detratti gli eventuali ritardi secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume.

Quando tale anzianità raggiunga i nove anni previsti dagli ordinamenti medesimi per l'attribuzione del massimo trattamento economico conseguibile in ciascuna classe, l'anzianità stessa viene aumentata, ove occorra, agli effetti dell'assegnazione dello stipendio in dipendenza dell'assimilazione, del numero di anni necessario a completare i periodi stabiliti dall'ordinamento gerarchico del Regno per il conferimento del massimo stipendio nei singoli gradi.

Qualora detta anzianità sia inferiore a nove anni, l'aumento considerato al precedente comma è concesso in misura proporzionale alla anzianità stessa.

Al personale che venga assimilato nel modo previsto al secondo comma del citato art. 2 è, in ogni caso, attribuito lo stipendio massimo del grado assegnatogli.

Per il personale di cui al precedente art. 3 l'anzianità, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, è determinata in base alle norme vigenti per il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica del Regno, ferma l'applicazione dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo.

Art. 5.

I professori ordinari delle scuole medie governative provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume, semprechè siano abilitati all'insegnamento nelle scuole medie di ogni ordine e grado, secondo gli ordinamenti del Regno o del cessato Regno d'Ungheria, sono assegnati, con il grado di ordinario, al ruolo A degli insegnanti delle corrispondenti scuole medie del Regno, e collocati nei gradi stabiliti dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in base alle norme degli articoli 94 a 97 del decreto medesimo, tenuto conto dell'anzianità utile di servizio effettivo, valutabile secondo le norme vigenti a Fiume, avuto riguardo al titolo di studio, o altrimenti ad essi riconosciuta.

Gli insegnanti ordinari di educazione fisica saranno collocati a riposo a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fruiranno del trattamento di quiescenza secondo le norme di cui al successivo art. 9 del decreto medesimo.

I capi degli Istituti medi sono collocati nei gradi stabiliti per i presidi delle Regie scuole medie delle corrispondenti categorie con l'anzianità di capo istituto ad essi riconosciuta in base alle norme vigenti finora nel territorio di Fiume.

Art. 6.

Il personale indicato nella annessa tabella A, considerato come subalterno secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, che, per le proprie attribuzioni, viene ascritto ai gradi dei ruoli del gruppo *C*, è collocato all'inizio del grado rispettivamente indicato nella tabella medesima.

I rimanenti personali, di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, sono assimilati a quelli del Regno, in base

alla equiparazione di gradi stabilita nelle allegate tabelle *B* e *C*, con l'anzianità complessiva di servizio se ascritti al grado iniziale, e con quella del grado ricoperto all'atto dell'assimilazione, se collocati in gradi superiori.

Art. 7.

All'impiegato od agente che, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, sia provvisto di un trattamento economico complessivo al lordo, eccedente quello, egualmente al lordo, risultante dalla assimilazione a norma dei precedenti articoli, viene corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi in caso di successivi aumenti, e non computabile ai fini di pensione.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo sono computate, in aggiunta agli stipendi, tanto le indennità e competenze accessorie di carattere fisso, corrisposte, per qualsiasi titolo, alle singole categorie secondo gli ordinamenti di Fiume, quanto le indennità e competenze aventi lo stesso carattere dovute secondo gli ordinamenti del Regno.

L'aggiunta di famiglia assegnata, a norma degli ordinamenti dello Stato di Fiume, è, però, computata soltanto in quanto si riferisca alla moglie ed ai figli.

Art. 8.

In dipendenza della sistemazione dei servizi statali nella città di Fiume e territorio relativo, è data facoltà alle singole Amministrazioni di procedere, entro il 30 giugno 1925, alla dispensa dal servizio del personale di ruolo, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) che non sia riconosciuto abile al servizio per motivi di salute, per incapacità, per insufficiente conoscenza della lingua italiana, per scarso rendimento, o per altri motivi;

b) che abbia compiuto o compia entro il termine suddetto 60 anni di età.

Le singole Amministrazioni potranno disporre ulteriori dispense, indipendentemente da quelle previste al comma precedente, quando lo ritengano necessario per esuberanza del personale in servizio.

Nel disporre gli esoneri, l'Amministrazione potrà tener conto delle domande che siano presentate dal personale.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo non è necessario il parere del consiglio di amministrazione. I provvedimenti stessi sono presi con decreto Reale, su proposta del Ministro interessato, e non sono suscettibili di gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 9.

Il personale di ruolo esonerato ai sensi del precedente articolo, ha diritto al trattamento di quiescenza ad esso spettante secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, in base agli assegni utili a pensione percepiti anteriormente all'assimilazione stabilita dal presente decreto e al servizio prestato, da valutarsi, sino alla data di cessazione, secondo gli ordinamenti stessi, salvo il disposto dei commi secondo e terzo del successivo art. 14.

Art. 10.

Il personale assimilato in conformità del presente decreto viene inscritto negli elenchi di cui all'articolo 9 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

La inscrizione è effettuata collocando i singoli impiegati ed agenti nel grado loro assegnato ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 6, secondo l'anzianità loro riconosciuta nel grado stesso.

I personali suddetti partecipano alle promozioni ai gradi superiori in conformità delle disposizioni stabilite all'art. 10 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sopraindicato, con le modificazioni apportatevi dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni.

Ove non esistano, per singole categorie, elenchi di personale delle nuove Provincie, costituiti ai sensi del citato articolo 9 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, gli elenchi stessi saranno formati, ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, per il solo personale proveniente dall'amministrazione statale di Fiume.

Art. 11.

Qualora, per il personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, siano stati determinati i posti da conferirsi per i diversi gradi, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, il numero di detti posti sarà modificato, con le forme previste dal decreto stesso, in dipendenza dell'assegnazione dei gradi al personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume a norma del presente decreto.

Per le Amministrazioni per le quali il provvedimento previsto dal citato art. 3 non sia stato emanato, la determinazione dei posti può essere stabilita con effetto anche nei riguardi del personale già appartenente alla detta Amministrazione di Fiume.

Art. 12.

I provvedimenti di assimilazione, adottati ai sensi del presente decreto, hanno efficacia provvisoria sino a quando i singoli impiegati ed agenti non ottengano la cittadinanza italiana, nei modi e termini di legge.

Nel caso che, in seguito a provvedimento definitivo, la cittadinanza italiana non sia concessa, l'impiegato od agente s'intenderà decaduto di diritto dal rapporto d'impiego e non potrà vantare per ciò alcuna pretesa verso lo Stato italiano.

Art. 13.

Salvo quanto è disposto dal presente decreto, sono estese al personale di qualsiasi categoria della cessata Amministrazione statale di Fiume, tutte le disposizioni attualmente vigenti nel Regno per il trattamento economico e lo stato giuridico del personale delle varie categorie dipendenti dallo Stato, comprese, in quanto applicabili, quelle speciali emanate per il personale proveniente dalla Amministrazione austro-ungarica, cessando di avere vigore le norme corrispondenti della detta Amministrazione di Fiume.

Per le mancanze disciplinari commesse prima della attuazione del presente decreto, si osservano, tanto nei riguardi della procedura, quanto per l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni antecedentemente in vigore per l'Amministrazione di Fiume.

I poteri a questo riguardo già spettanti al governatore di quella città, sono deferiti al prefetto della provincia del Carnaro.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 14.

A partire dalla entrata in vigore del presente decreto la liquidazione delle pensioni a favore del personale assimilato ai termini del decreto stesso, è fatta, sia per quelle dirette, sia per quelle di riversibilità, in base alle disposizioni vigenti nel Regno, salvo quanto è stabilito al precedente art. 9, te-

nuto conto altresì del disposto degli articoli 22 e 23 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Per la determinazione del servizio utile ai fini di pensione, sino alla entrata in vigore del presente decreto, si osservano gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, restando però esclusa qualsiasi valutazione di campagne di guerra per il personale che abbia ad esse partecipato con le forze armate austro-ungariche.

E' parimenti escluso il doppio computo degli anni di guerra 1914-18, consentito dagli ordinamenti suddetti.

Le esclusioni previste nei due commi precedenti sono altresì applicabili alle pensioni liquidate a titolo provvisorio dal prefetto di Fiume, in virtù del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1448.

A partire dalla entrata in vigore del presente decreto cessa il conferimento dei sussidi funerari, a norma degli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, tanto per il personale in attività di servizio, quanto per quello in quiescenza.

Art. 15.

I provvedimenti di pensione ordinaria, civile e militare, nonchè quelli per le graziali, mantenuti o disposti dalle autorità italiane prima e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, hanno efficacia provvisoria fino a quando gli aventi diritto non conseguano la cittadinanza italiana nei modi e termini di legge.

Ove, in seguito a provvedimento definitivo, la cittadinanza italiana non sia concessa, il pensionato s'intende decaduto dal diritto di pensione verso lo Stato italiano, salvo il disposto di convenzioni internazionali.

I provvedimenti sopraindicati, che fossero stati adottati senza il concorso dell'autorità locale di finanza, saranno sottoposti a revisione da parte di questa.

L'aggiunta di famiglia concessa ai pensionati, secondo le disposizioni dell'Amministrazione di Fiume, spetta fino a quando verranno corrisposti ai pensionati del Regno gli assegni mensili per caro viveri, di cui al Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e al Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964.

Art. 16.

Ferma l'osservanza dell'art. 17 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, le disposizioni concernenti provvedimenti a beneficio del personale già combattente si applicano a favore del personale assimilato ai sensi del presente decreto, che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni medesime, ad assimilazione avvenuta nei riguardi dei singoli impiegati ed agenti.

Il termine per la presentazione delle domande di passaggio di categoria è stabilito al 30 giugno 1925.

Il servizio prestato in qualità di legionario fiumano è equiparato, agli effetti dell'applicazione di tutte le disposizioni relative al personale dipendente dallo Stato, a quello di combattente nel Regio esercito o nella Regia marina.

Art. 17.

Per la liquidazione del trattamento di quiescenza al personale esonerato dal servizio, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente decreto, si applica il primo comma del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1448.

Contro i provvedimenti di liquidazione emanati in base al decreto stesso ed al presente articolo è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Art. 18.

E' esteso, con effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, al personale assimilato ai sensi del decreto stesso ed a coloro che sono provvisti di assegni di riposo, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, il disposto dell'art. 24 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 19.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto riflettenti l'assimilazione del personale di ruolo proveniente dall'ex Stato libero di Fiume, è deferita alla Commissione istituita presso il Ministero delle finanze col Regio decreto 6 marzo 1924, n. 297.

Art. 20.

Entro il 31 marzo 1925, le singole Amministrazioni procederanno alla revisione del personale avventizio addetto ai servizi da esse dipendenti, promovendo, per quello che sia indispensabile mantenere, i provvedimenti di conferma da emanarsi dal Ministro per le finanze di concerto coi Ministri interessati, ai sensi delle disposizioni vigenti. Con i provvedimenti stessi sarà anche determinato il trattamento economico, in relazione a quello assegnato al restante personale che presta servizio alle dipendenze dello Stato in condizioni analoghe.

Il personale avventizio per il quale non siano emanati i provvedimenti di cui sopra, s'intende senz'altro licenziato con effetto dal 1° aprile 1925, e sarà al medesimo corrisposta l'indennità prevista dal Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 21.

Sarà provveduto all'assimilazione del personale dell'ordine giudiziario mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze, e all'assimilazione del personale appartenente ai corpi di polizia, mediante decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra, tenendo presenti le disposizioni del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni emanate per l'assimilazione del personale ferroviario.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 23.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 168. — GRANATA.

TABELLA A.

Personale classificato come subalterno secondo gli ordinamenti dell'amministrazione statale di Fiume e assegnato ai gradi dei ruoli del gruppo C dell'ordinamento gerarchico del Regno.

Qualifica dell'agente secondo gli ordinamenti di Fiume	Qualifica e grado dell'agente secondo i ruoli dell'ordinamento del Regno
Capo sorvegliante alla Manifattura dei tabacchi - tab. *B* - gruppo II. (Decreto-legge Comitato direttivo del Consiglio nazionale, 8 giugno 1920, n. 2500).	Capo tecnico aggiunto di II classe (grado XI) - tab. 13 - gruppo C. (Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
Disegnatore aggiunto - tab. *B* - gruppo V. (Decreto c. s.).	Disegnatore aggiunto (grado XII) - tab. 49 - gruppo C. (Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395).
Aggiunto di cancelleria - tab. *B* - gruppo V. (Decreto c. s.).	Applicato (grado XII) - tab. 1 e consimili - gruppo C. (Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

Tabella di equiparazione del personale subalterno dell'amministrazione statale di Fiume col personale subalterno dell'amministrazione del Regno, di cui all'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Qualifica e gruppo dell'agente secondo gli ordinamenti di Fiume. (Decreto-legge Comitato direttivo Consiglio nazionale, 8 giugno 1920, n. 2500).	Qualifica e grado dell'agente secondo i ruoli dell'ordinamento del Regno. (R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
Portiere della Manifattura dei tabacchi - tab. *B*. gruppo IV.	Agente di controllo - tab. 12 - all. IV.
Usciere id. id. - tab. *B* - gruppo IV. Cursore id. id. - tab. *B* - gruppo VI.	Commesso - id. id.
Usciere di p. s. - tab. *B* - gruppo IV. Cursore id. - tab. *B* - gruppo VI. Inserviente id - tab. *B* - gruppo VII.	Usciere di questura - tab 27 - all. IV.
Bidello di 1ª classe nelle scuole medie - tab. *B* - gruppo IV. Bidello di 2ª classe id. id. - tab. *B* - gruppo VI.	Bidello - tab. 22 - all. IV.
Sottufficiale di porto addetto ai servizi dei fari - tab. *B* gruppo VI.	Fanalista - tab. 35 - all. IV.
Usciere (comune a tutte le Amministrazioni) - tab. *B* - gruppo IV. Custode id. id. - tab. *B* - gruppo IV. Cursore id. id. - tab. *B* - gruppo VI	Usciere - tab. 1 e consimili - all. IV.
Inserviente, guardiano - tab. *B* - gruppo VII.	Inserviente - id. - all. IV.
Sottufficiale manipolante della posta e dei telegrafi - quadro III - gruppo I.	Capo squadra, capo commesso ed equiparati - tab. 32 - all. IV.
Sottufficiale di 1ª classe delle poste e dei telegrafi - quadro III - gruppo II.	Primo commesso ed equiparati - id. - id.
Sottufficiale di 2ª classe delle poste e dei telegrafi - quadro III - gruppo III.	Commesso ed equiparati - id. - id

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA C.

Tabella di equiparazione di alcune categorie di personale dell'amministrazione statale di Fiume col personale degli agenti di custodia delle carceri e con quello dei sottufficiali delle capitanerie di porto.

Qualifica, classe di rango o gruppo dell'impiegato od agente secondo gli ordinamenti di Fiume. (Decreto-legge Comitato direttivo Consiglio nazionale, 8 giugno 1920, n. 2500).	Qualifica e grado dell'impiegato od agente secondo i ruoli dei corpi armati del Regno. (R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
Servizio carcerario	
Capo guardia - tab. *A bis* - classe XI o X.	Capo guardia di 2ª classe del corpo agenti custodia carceri - tab. 2 all. VII.
Sostituto capo guardia - tab. *B* - gruppo I.	Sotto capo di 1ª classe idem - tabella 2 - all. VII.
Guardiano carceri questura - tab. *B* - gruppo I.	Sotto capo di 1ª classe idem - tabella 2 - all. VII.
Guardia carceraria di 1ª classe - tab. *B* - gruppo II.	Sotto capo di 2ª classe idem - tabella 2 - all. VII.
Guardia carceraria di 2ª classe - tab. *B* - gruppo III.	Guardia scelta idem - tab. 2 - allegato VII.
Guardia carceraria di 3ª classe - tab. *B* - gruppo IV.	Guardia idem - tab. 2 - all. VII.
Servizio portuale.	
Capo nocchiere - tab. *A bis* - classe XI o X.	Nocchiere di porto di 1ª, 2ª, 3ª classe - tab. 15 - all. VII.
Nocchiere - tab. *B* - gruppo IV.	Secondo nocchiere anziano - tab. 15 - all. VII.
Fuochista 1ª classe - tab. *B* - gruppo IV.	Secondo nocchiere anziano - tab. 15 - all. VII.
Sottufficiale di porto - tab. *B* - gruppo VI.	Secondo nocchiere - tab. 15 - all. VII.
Inserviente di porto - tab. *B* - gruppo VII.	Secondo nocchiere - tab. 15 - all. VII.
Fuochista di 2ª classe - tab. *B* - gruppo VI.	Secondo nocchiere - tab. 15 - all. VII.

N. B. — Per l'assimilazione economica del personale addetto al servizio portuale valgono i criteri adottati per il personale similare della Venezia Giulia (R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1850.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1841.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, per fronteggiare le esigenze dei servizi postali, telegrafici e telefonici nella città di Roma, in occasione dell'Anno Santo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2924, col quale fu autorizzata la spesa di L. 17,000,000 per provvedere al riordinamento ed al rinnovo di impianti telefonici urbani in diverse città del Regno, Roma compresa, ripartita per lire 8,000,000 a carico dell'esercizio finanziario 1924-25 e per lire 9,000,000 a carico di quello 1925-26;

Ritenuto che la somma di L. 8,000,000 autorizzata per l'esercizio 1924-25 è stata ridotta a L. 5,500,000 con nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In conto delle L. 2,500,000 rimaste da stanziare sulla prima rata di L. 8,000,000 assegnata con l'art. 2 del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2924, è autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, della somma di L. 1,300,000, che viene assegnata per provvedere alla sistemazione di edifici ed agli arredamenti ed impianti occorrenti per fronteggiare le esigenze dei servizi postali, telegrafici e telefonici nella città di Roma, in occasione dell'Anno Santo.

Tale somma viene inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione predetto, al capitolo di nuova istituzione, n. 101-*bis*: « Assegnazione straordinaria per provvedere alla sistemazione di edifici ed agli arredamenti ed impianti occorrenti per fronteggiare le esigenze dei servizi postali, telegrafici e telefonici in Roma, in occasione dell'Anno Santo ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 167. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1851.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1846.

Approvazione del contratto 11 settembre 1924 concernente vendita di terreno alla ditta Repetto e Lanfranco di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Genova l'11 settembre 1924 portante vendita di un tratto di terreno ex greto del torrente Polcevera alla ditta Repetto e Lanfranco di Genova per il prezzo di L. 200,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 180 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1852.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1837.

Modificazione alla competenza dell'ufficio del Genio civile per il servizio generale di Roma e di quello di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 545, con cui il circondario di Rieti, già appartenente alla provincia di Perugia, fu aggregato alla provincia di Roma;
Attesochè per effetto del Regio decreto succitato sono passate nelle attribuzioni dell'ufficio del Genio civile per il servizio generale di Roma i servizi relativi alla bonifica Reatina;
Ritenuto che detta bonifica è intimamente connessa alle derivazioni di acqua dal Velino, attualmente dipendenti dall'ufficio del Genio civile di Perugia, ed ai serbatoi concessi negli influenti del Velino, uno dei quali cade in provincia di Aquila (Salto) e l'altro in provincia di Roma (Turano) e che è opportuno, ai fini della coordinazione di dette opere fra di loro e colla bonifica Reatina, che anche i servizi relativi alle opere medesime siano concentrati nell'ufficio per il servizio generale di Roma;
Visto il regolamento per il servizio del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1924 i servizi relativi alle derivazioni di acqua dal Velino, attualmente dipendenti dall'ufficio del Genio civile di Perugia, nonchè ai serbatoi concessi negli influenti del Velino stesso ricadenti in provincia di Aquila (Salto) e di Roma (Turano) sono demandati all'ufficio del Genio civile per il servizio generale di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1853.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1843.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 4 - Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . .	L.	50,000
Cap. n. 97 - Indennità varie (militare, di volo, di alloggio, ecc.)	»	16,332,900
Cap. n. 98 (in conto residui) - Premi di operosità e di rendimento al personale . .	»	3,000
Cap. n. 106 - Vestiario, casermaggio per la truppa, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 99 (modificata la denominazione) - Sussidi al personale militare e civile e loro famiglie.		
Cap. n. 108 Spese relative al mantenimento, all'ampliamento ed al restauro degli immobili, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 109 - Spese relative al traffico aereo. ecc	»	2,000,000
Cap. n. 110 - Spese per la Regia accademia aeronautica e per le scuole di aviazione	»	4,000,000
Cap. n. 139 - Spese per retribuzioni paghe ed indennizzi al personale avventizio .	»	700,000
	L.	29,035,900

Diminuzioni:

Cap. n. 75 - Fitto di locali per gli uffici, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 95 (in conto residui) - Stipendi ed assegni fissi al personale militare e civile (spese fisse)	»	3,000
Cap. n. 105 - Paghe, soprassoldi e premi di rafferma alla bassa forza, ecc.	»	2,036,800
Cap. n. 107 - Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc.	»	33,696,100
	L.	35,785,900

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 169. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1854.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1838.

20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 ottobre 1924, sul decreto che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA',

Per il pagamento dell'indennità di licenziamento prevista dal R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, da corrispondere agli avventizi del Ministero delle finanze, dispensati dal servizio per diminuite esigenze, non risulta inscritto alcuno stanziamento nel relativo stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

In considerazione della necessità di autorizzare pagamenti pel titolo anzidetto occorre attingere la somma occorrente, di L. 10,000, al fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Ho l'onore, pertanto, di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza il prelevamento del quale si tratta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 4,056,900, rimane disponibile la somma di L. 10,943,100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di L. 10,000 da assegnare, nello stato di previsione medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 448-*bis*: « Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319) ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 164. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1855.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 novembre 1924, n. 1839.

22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 novembre 1924, sul decreto che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA',

Ai sensi della convenzione 20 maggio 1924, approvata con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, deve essere disposto il pagamento, a favore del Governo della Repubblica di San Marino della somma di L. 250,000, a complemento del canone dovuto, e corrisposto già solo in parte, al Governo medesimo, pel periodo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.

Poichè, per tale necessità, non è stato inscritto alcun fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma all'uopo occorrente.

Col seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, si autorizza il prelevamento come innanzi deliberato e si fa luogo all'assegnazione della somma al cap. n. 331 del bilancio del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4,116,900, rimane disponibile la somma di L. 10,883,100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925 è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di L. 250.000, da assegnare nello stato di previsione medesimo al capitolo n. 331 la cui denominazione è modificata come appresso:

« Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488, e della convenzione 20 maggio 1924, approvata con R. decreto 19 luglio 1924, numero 1324 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 165. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1856.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 novembre 1924, n. 1840.

23ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 novembre 1924, sul decreto che autorizza una 23ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA',

Negli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e della economia nazionale sono da autorizzare assegnazioni di fondi, per complessive L. 1,316,000, dovendosi provvedere a sopraggiunte urgenti necessità.

Il Consiglio dei Ministri, considerato il carattere di urgenza delle spese da effettuare con detti fondi, ha deliberato, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma occorrente, la quale, giusta il seguente schema di Regio decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene ripartitamente assegnata negli indicati stati di previsione per il corrente esercizio finanziario secondo le causali di cui appresso:

Ministero degli affari esteri:

a) L. 458,000 per spese inerenti a congressi, conferenze, spese di ricevimento in Italia di uomini di Stato esteri, ecc.;

b) L. 200,000 per indennità di primo stabilimento, viaggi, ecc. dovute a personale diplomatico e consolare;

c) L. 108,000 per acquisto di vetture automobili per la Regia ambasciata di Santiago del Cile e la Regia legazione di Kabul;

Ministero dell'istruzione pubblica:

d) L. 200,000 per restauri ed altri lavori urgenti alla Basilica di San Paolo;

e) L. 150,000 per contributo dello Stato nelle spese per la XIV Esposizione d'arte internazionale in Venezia;

Ministero dell'economia nazionale:

f) L. 200,000 per le spese di funzionamento del Comitato centrale annonario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4,366,900, rimane disponibile la somma di L. 10,633,100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, è autorizzata una 23ª prelevazione nella somma di L. 1.316.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri.	
Cap. n. 21: Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione, ecc.	L. 200,000
Cap. n. 29: Spese eventuali all'estero	» 108,000
Cap. n. 56: Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc.	» 458,000
Ministero dell'istruzione.	
Cap. n. 150: Lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo	» 200,000
Cap. n. 154-IV (di nuova istituzione): Contributo dello Stato nelle spese per la XIV Esposizione d'arte internazionale in Venezia	» 150,000
Ministero dell'economia nazionale.	
Cap. n. 8: Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati	» 200,000
	L. 1,316,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 166. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1857.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1845.

Autorizzazione della spesa di L. 650,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26 e 1926-27, per lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di apprestare in Roma degna sede di rappresentanza per il Governo del Re;

Ritenuto che a tale sede debba destinarsi il monumentale Palazzo Venezia restituito all'antico decoro;

Accogliendo il voto espresso dagli Enti pubblici e dai privati cittadini delle Tre Venezie di poter provvedere alle opere di decorazione di tale monumento che ricorda lo splendore e la potenza della Dominante;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 650,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26 e 1926-27, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della istruzione pubblica, per i lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia a Roma.

Al capitolo suddetto saranno altresì inscritte tutte le somme che Enti o privati verseranno nelle casse dello Stato per il medesimo scopo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro per le finanze, sarà nominato un Comitato di sei membri che avrà l'incarico di predisporre i progetti per i lavori di cui al precedente art. 1 e di provvedere alla loro esecuzione in deroga alle norme fissate per la esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1858.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1844.

Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di L. 200,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1924-25 onde provvedere a spese postali e telefoniche dipartimentali.

Detta somma è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 75-*bis*: « Spese postali e telefoniche dipartimentali ».

Art. 2.

Nello stato di previsione predetto sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione) - Acquisto di medaglie al valore militare e di marina e di decorazioni . . . . . . L. 16,000 —

In diminuzione:

Cap. n. 37 - Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, ecc. . . . . L. 8,000 —

Cap. n. 46 - Armamenti navali, ecc. . . » 8,000 —

Cap. n. 75 - Assegni fissi per spese di cancelleria . . . . » 200,000 —

L. 216,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 170. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Ribera (Girgenti), di Belvi (Cagliari) e di Pieve Albignola (Pavia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ribera, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

Una inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Ribera ha posto in luce le anormali condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio municipale è in disordine, difettosa ed incompleta la tenuta delle scritture contabili; trasandata l'amministrazione del patrimonio; i ruoli delle tasse vengono compilati con ingiustificati ritardi e l'applicazione di esse è sperequata. L'azienda daziaria, che continua ad essere gestita in economia, mentre da tempo ne è stato deliberato l'appalto, è disorganizzata, ed abusi si sono verificati nei versamenti dei relativi proventi di tesoreria.

Per favoritismo l'Amministrazione è ricorsa a numerose assunzioni di personale avventizio, trascurando di bandire i concorsi per la sistemazione degli uffici.

Nei lavori e nelle forniture di qualsiasi importo prevale di regola il sistema della trattativa privata o del cottimo fiduciario, e nelle poche aste indette si sono commesse irregolarità.

I pubblici servizi in genere e particolarmente la nettezza urbana, l'annona, la vigilanza ingienico-sanitaria, la manutenzione dell'acquedotto, lasciano a desiderare; pei servizi gestiti in economia, non sono stati compilati i regolamenti prescritti; manca l'elenco dei poveri.

Ma oltre a tali motivi d'indole amministrativa altri di diverso ordine impongono l'intervento del Governo centrale con un provvedimento radicale che ristabilendo nel Comune l'impero della legge, restituisca alla popolazione la fiducia nell'autorità; la maggioranza consigliare fa capo al fratello del sindaco, il quale trovasi sottoposto a procedimento penale per associazione a delinquere; un assessore è detenuto per gravi reati, e due consiglieri sono latitanti: perchè imputati di associazione a delinquere.

Tale situazione accentuando il disagio e la reazione della popolazione contro la rappresentanza elettiva, ha determinato nell'ambiente locale una preoccupante tensione di animi, che minaccia seriamente di compromettere la pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ribera, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vittorio Friscia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 novembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belvi, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi e vivaci contrasti, manifestatisi in seno all'amministrazione comunale di Belvi, hanno determinato l'astensione dalle sedute consigliari dei cinque consiglieri di minoranza, mentre d'altro canto, la ripercussione che tale stato di cose ha avuto nell'ambiente locale ha provocato fra la popolazione un vivo fermento che recentemente ha dato luogo a gravi incidenti, e che, nonostante l'azione svolta dall'autorità politica locale, anche in senso conciliativo fra le parti in contesa, va ora aggravandosi così da minacciare seriamente l'ordine pubblico.

In tali condizioni il Prefetto ha dovuto sospendere dalle proprie funzioni la rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belvi, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pruneddu Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 novembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pieve Albignola, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi hanno determinato uno stato di disagio e vivaci contrasti in seno all'amministrazione comunale di Pieve Albignola, la cui azione deficiente e irregolare ha d'altro canto gravemente compromesso la gestione della civica azienda.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha infatti rilevato il disordine degli uffici comunali, l'abbandono dei pubblici servizi, la mancata revisione dei conti consuntivi dal 1913 al 1923, gravi abusi ed irregolarità nella erogazione delle spese facoltative e nella formazione dei ruoli delle tasse comunali.

Tale stato di cose ha avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, determinando fra la popolazione un vivo fermento, che va ora aggravandosi così da minacciare seriamente l'ordine pubblico.

In tali condizioni, il Prefetto ha dovuto sospendere dalle funzioni la rappresentanza elettiva ed affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze e le irregolarità rilevate, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pieve Albignola, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Vinelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1924.

Modificazione al ruolo organico del personale d'ordine delle Ragionerie centrali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1639, col quale il ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali viene aumentato di ventisette posti, in corrispondenza di altrettanti posti diminuiti nella tabella *C* e nel ruolo transitorio di cui agli articoli 12 e 14 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599;

Vista la tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuta l'opportunità di ripartire i suddetti ventisette posti in proporzione al numero di quelli stabiliti per ciascun grado dalla tabella di cui al comma precedente;

Decreta:

I ventisette posti portati in aumento del ruolo organico del personale d'ordine delle Ragionerie centrali, giusta il R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1639, sono ripartiti come segue fra i gradi del ruolo medesimo:

Grado 9°: posti uno.
» 10°: » quattro.
» 11°: » sette.
» 12°: » dodici.
» 13°: » tre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1924.

p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 24 al 30 novembre 1924 è stata fissata in L. 446, rappresentanti 100 dazio nominale e 346 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 264

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 33	Belgio	111 93
Londra	106 669	Olanda	9 2875
Svizzera	444 93	Pesos oro	19 94
Spagna	317 17	Pesos carta	8 775
Berlino (marco oro)	5 55	New-York	23 08
Vienna	0 0325	Oro	445 34
Praga	69 30	Belgrado	33 45
Dollaro canadese	23 05	Budapest	0 031
Romania	12 05		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 95
	3.50 % » (1902)	75 50
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 48
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 11

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1924.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
5 maggio 1924	F. I. A. T. - Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima)	Modello di fabbrica: Disco dentato per innesti di avviamento	4265	Volume 40 N. 1
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Biscottino per comando di freni	4266	» 40 » 2
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Biscottino doppio per molle di sospensione	4267	» 40 » 3
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bussola di guida per valvole di motori a scoppio	4268	» 40 » 4
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Asta per forcella di comando del cambio di velocità	4269	» 40 » 5
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Valvola per riduzione della circolazione d'olio	4270	» 40 » 6
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per snodo del comando dei freni	4271	» 40 » 7
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per sopporto centrale per molle di sospensione	4272	» 40 » 8
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Stantuffo per servo-freno	4273	» 40 » 9
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per sospensioni	4274	» 40 » 10
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto per sopporto	4275	» 40 » 11
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Puntale di bloccaggio	4276	» 40 » 12
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Rondella di spinta	4277	» 40 » 13
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cono di ritegno per lo scodellino delle molle per valvole	4278	» 40 » 14
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Biscottino doppio per molle di sospensione	4279	» 40 » 15
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Sopporto per valvola di compensazione del servo freno durante la retromarcia	4280	» 40 » 16
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Galleggiante per alimentatori di benzina	4281	» 40 » 17
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Asta per comando dei bilancieri dei freni	4282	» 40 » 18
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Testa per asta di comando dei bilancieri dei freni	4283	» 40 » 19
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per aste di comando dei bilancieri dei freni delle ruote anteriori degli autoveicoli	4284	» 40 » 20
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Molla per puntali di bloccaggio	4285	» 40 » 21
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pomello per coperchio d'ispezione della frizione	4286	» 40 » 22
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manicotto per comando del rubinetto di scarico dell'olio dalla coppa del motore	4287	» 40 » 23
6 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manicotto porta-filtro	4288	» 40 » 24

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati
8 maggio 1924	Ditta Fratelli Colombo in Torino	Modello di fabbrica: Battistrada per coperture di gomme	4289	Volume 40 N. 25
9 » »	Westinghouse Union Battery Comp. in Swissvale, Pa (S. U. A.)	Modello di fabbrica: Maniglia per cassette	4290	» 40 » 26
9 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cassetta per accumulatori	4291	» 40 » 27
19 » »	Lanni Ruggero in Roma	Modello di fabbrica: Targa raffigurante il fascio littorio	4292	» 40 » 28
12 » »	Badoglio Mario in Milano	Modello di fabbrica: Modello di cordoncino metallico con scanalatura da applicarsi ad uso di cornice ai portafogli od altro	4293	» 40 » 29
7 » »	Ditta Fratelli Ambrosini in Livorno	Modello di fabbrica: Flacone di vetro contenente l'acqua profumata messa in commercio sotto la denominazione di acqua di Pisa	4294	» 40 » 30
17 » »	Soffientini Giovanni in Milano	Modello di fabbrica: Nuovo tipo di sapone	4295	» 40 » 31
19 » »	Mercatanti Ranieri a Figline di Prato	Modello di fabbrica: Stufa cilindrica a diaframmi interni, tutto in un sol pezzo	4296	» 40 » 32
19 » »	Finetti Giovanni in Niguarda & Bosisio Giuseppe in Milano	Modello di fabbrica: Lampada funeraria con sostegno a mensola	4297	» 40 » 33
19 » »	Gli stessi	Modello di fabbrica: Lampada funeraria a muro	4298	» 40 » 34
19 » »	Gli stessi	Modello di fabbrica: Lampada funeraria a giardiniera	4299	» 40 » 35
20 » »	Zavan Attilio in Milano	Modello di fabbrica: Candele di accensione per motori a scoppio	4300	» 40 » 36
20 » »	Eccher Mario in Rovereto	Modello di fabbrica: Pastina alimentare	4301	» 40 » 37
20 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Pastina alimentare	4302	» 40 » 38
23 » »	Società Anonima Italiana Isolatori Folembray in Borgosandonnino	Modello di fabbrica: Isolatore elettrico in tre pezzi	4303	» 40 » 39
23 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Isolatore elettrico in tre pezzi	4304	» 40 » 40
26 » »	F. I. A. T. - Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima)	Modello di fabbrica: Valvolina per alimentatori di benzina	4305	» 40 » 41
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Asta per stantuffo di comando dei freni	4306	» 40 » 42
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per contrappeso della valvolina dell'alimentatore di benzina	4307	» 40 » 43
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto centrale posteriore per albero di distribuzione	4308	» 40 » 44
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bilanciere per comando dei freni delle ruote anteriori per autoveicoli	4309	» 40 » 45
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Disco per volante ammortizzatore dell'albero a gomito	4310	» 40 » 46
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Anello per disco conduttore per frizione	4311	» 40 » 47
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Anello per frizione del volante ammortizzatore dell'albero a gomiti	4312	» 40 » 48
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Anello per guarnizione delle aste degli stantuffi per servo freno	4313	» 40 » 49
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Fascetta posteriore per manicotto del giunto cardanico	4314	» 40 » 50
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bussola per molle posteriori	4315	» 40 » 51
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Disco condotto per frizione	4316	» 40 » 52

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
26 maggio 1924	F. I. A. T. - Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima)	Modello di fabbrica: Perno per stantuffo motore	4317	Volume 40 N. 53
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Testa per molla del volante ammortizzatore dell'albero a gomiti	4318	» 40 » 54
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Tassello per disco condotto della frizione	4319	» 40 » 55
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Contrappeso per valvolina dell'alimentatore di benzina	4320	» 40 » 56
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per biscottini di comando dei freni per ruote posteriori di autoveicoli	4321	» 40 » 57
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Astuccio per puntale di bloccaggio delle velocità	4322	» 40 » 58
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manetta di comando per rubinetti di scarico dell'olio dalla coppa del motore	4323	» 40 » 59
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto interno per l'asse di comando dei freni posteriori	4324	» 40 » 60
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Puntalino per bloccaggio della manovella di avviamento	4325	» 40 » 61
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per le aste degli stantuffi per servo freno	4326	» 40 » 62
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per sostegno delle ganasce dei freni	4327	» 40 » 63
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto inferiore per alberino del comando della pompa ad olio	4328	» 40 » 64
26 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Nasello per asticina scorrevole per il comando della retromarcia	4329	» 40 » 65
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pomello di fissaggio del cappello per coperchio del basamento del motore	4330	» 40 » 66
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Galleggiante per livello d'olio per la coppa del motore	4331	» 40 » 67
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno di ritegno della molla di unione del volante ammortizzatore dell'albero a gomiti	4332	» 40 » 68
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pernetto per snodo del comando dei freni anteriori	4333	» 40 » 69
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Tubo per puntalino del bilanciere di comando delle valvole	4334	» 40 » 70
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Valvola per la compensazione del servo freno durante la retromarcia	4335	» 40 » 71
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Dado cieco per il fissaggio delle ruote	4336	» 40 » 72
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Rosetta per dado dell'albero del differenziale	4337	» 40 » 73
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Coperchio superiore di ritegno della leva a mano di comando della velocità	4339	» 40 » 74
25 giugno	La stessa	Modello di fabbrica: Asse per comando dei freni posteriori	4419	» 40 » 75
5 » »	Winter Friedrich Wilhelm in Vienna	Modello di fabbrica: Recipiente per polvere	4343	» 40 » 76
7 » »	Western Electric Italiana in Milano	Modello di fabbrica: Manubrio di telefono	4344	» 40 » 77
30 maggio »	F. I. A. T. - Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima)	Modello di fabbrica: Bottone per asticina scorrevole di comando della retromarcia	4345	» 40 » 78

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
30 maggio 1924	F. I. A. T. - Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima)	Modello di fabbrica: Asticina scorrevole di comando della retromarcia	4346	Volume 40 N. 79
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Colonnetta per il fissaggio delle ruote al mozzo	4347	» 40 » 80
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Staffa anteriore di fissaggio delle aste per forcelle di comando delle velocità	4348	» 40 » 81
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Snodo per comando delle ganasce dei freni	4349	» 40 » 82
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manicotto di bloccaggio pel tubo di comando della guida	4350	» 40 » 83
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manetta per comando acceleratore ed economizzatore	4351	» 40 » 84
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Maschio per rubinetto di scarico dell'olio dalla coppa del motore	4352	» 40 » 85
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Maschio per rubinetto alimentatore della benzina	4353	» 40 » 86
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto posteriore esterno per albero di distribuzione	4354	» 40 » 87
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Colonnetta per il fissaggio delle ruote al mozzo	4355	» 40 » 88
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto intermedio centrale per albero a distribuzione	4356	» 40 » 89
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Dado per fuso a snodo	4357	» 40 » 90
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manicotto femmina per comando dell'acceleratore	4358	» 40 » 91
30 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manicotto femmina per comando dell'economizzatore	4359	» 40 » 92
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Anello di ritegno del cuscinetto esterno per ruote anteriori	4360	» 40 » 93
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto posteriore per albero di distribuzione	4361	» 40 » 94
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Astuccio porta valvole per quadretto di distribuzione	4362	» 40 » 95
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Asta per comando del rubinetto di scarico dell'olio dalla coppa del motore	4363	» 40 » 96
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Astuccio dell'albero di presa diretta	4364	» 40 » 97
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Rondella per appoggio della molla di richiamo dell'asticina scorrevole per comando della retromarcia	4365	» 40 » 98
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica. Anello per rasamento dell'occhi delle molle	4366	» 40 » 99
31 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Asse per retromarcia	4367	» 40 » 100

Roma, 31 luglio 1924.

p. *Il direttore*: BENEDETTO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.